

## **DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN BASE ALLA SPECIFICA IPOTESI DI ACCESSO AL FONDO**

1. **copia semplice** del documento d'identità;
2. atto che attesti l'esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31.12.1993, né aperta successivamente al 21 luglio 2005; in particolare:
  - In caso di **procedura concorsuale** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ed amministrazione straordinaria), uno dei seguenti documenti:
    - **copia semplice** della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
    - **copia semplice** del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
    - **copia semplice** del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria;
    - visura camerale attestante l'apertura di una delle suddette procedure;
  - In caso di **procedura esecutiva e nel solo caso di mancato acquisto** dell'immobile oggetto del contratto preliminare:
    - visura ipocatastale accertante la trascrizione del pignoramento sull'immobile oggetto del contratto preliminare;

**I documenti nn. 1) e 2) di cui sopra devono essere prodotti qualunque sia l'ipotesi per la quale si chiede l'accesso al Fondo di solidarietà.**

**Oltre ad essi, devono essere prodotti i documenti qui di seguito indicati in relazione alla specifica ipotesi per la quale si chiede l'accesso al Fondo di solidarietà.**

### **Mancato acquisto dell'immobile:**

3. **copia semplice** del contratto preliminare o atto equipollente;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il mancato acquisto dell'immobile;
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che per l'immobile oggetto del contratto preliminare, sia stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o la concessione edilizia o, in mancanza, la denuncia inizio attività (D.I.A.) o la Super - D.I.A., o il permesso di costruire facoltativo.
6. prova delle somme versate al costruttore, che può essere fornita a mezzo di uno o più dei seguenti documenti:
  - **copia semplice** del provvedimento di ammissione allo stato passivo;
  - **copia semplice** della dichiarazione rilasciata dalla Procedura concorsuale;
  - **copia semplice** del provvedimento giudiziario che accerta il credito prima della situazione di crisi;
  - **originale o copia autentica** del preliminare **registrato o trascritto**;
  - **originale o copia autentica** degli effetti cambiari intestati al costruttore e da questi quietanzati (anche con dichiarazione a parte purché in originale) o girati per l'incasso;

- **copia autenticata dalla Banca** degli assegni girati per l'incasso;
- **originale o copia autenticata** delle contabili bancarie od estratti conto da cui si rilevi la destinazione del pagamento;
- **originale o copia autentica** delle fatture intestate al danneggiato con quietanza di relativo pagamento;
- **originale o copia autenticata** delle quietanze rilasciate dal costruttore su carta intestata.

Acquisto dalla Procedura concorsuale oppure

Acquisto all'asta pubblica oppure

Acquisto da terzi aggiudicatari dell'asta pubblica:

3. **copia semplice** del contratto preliminare o atto equipollente
4. prova delle somme versate al costruttore, che può essere fornita a mezzo di uno o più dei seguenti documenti:
  - **copia semplice** del provvedimento di ammissione allo stato passivo;
  - **copia semplice** della dichiarazione rilasciata dalla Procedura concorsuale;
  - **copia semplice** del provvedimento giudiziario che accerta il credito prima della situazione di crisi;
  - **originale o copia autentica** del preliminare registrato o trascritto;
  - **originale o copia autentica** degli effetti cambiari intestati al costruttore e da questi quietanzati (anche con dichiarazione a parte purché in originale) o girati per l'incasso;
  - **copia autenticata dalla Banca** degli assegni girati per l'incasso;
  - **originale o copia autenticata** delle contabili bancarie od estratti conto da cui si rilevi la destinazione del pagamento;
  - **originale o copia autentica** delle fatture intestate al danneggiato con quietanza di relativo pagamento;
  - **originale o copia autenticata** delle quietanze rilasciate dal costruttore su carta intestata.
5. prova delle somme versate alla Procedura concorsuale o al terzo aggiudicatario che può essere fornita a mezzo di uno dei seguenti documenti:
  - in caso di accordo con la Procedura concorsuale: **copia semplice** dell'atto di acquisto o dell'assegnazione dalla Procedura concorsuale;
  - in caso di acquisto per asta pubblica: **copia semplice** del decreto di trasferimento o dell'atto di acquisto per asta pubblica;
  - in caso di acquisto da terzo aggiudicatario: **copia semplice** dell'atto di acquisto da terzo aggiudicatario.

**Dai predetti documenti dovrà risultare il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello stabilito nel contratto preliminare.**

Accordo con la Procedura concorsuale per evitare l'azione revocatoria ex art. 67 L.F. 2° comma oppure

**Estinzione dell'ipoteca** oppure

**Compravendita revocata ex art. 67 L.F. 2° comma:**

3. prova delle somme versate al costruttore, che può essere fornita a mezzo:

- **copia semplice** del contratto di compravendita o atto equipollente;
4. prova delle somme versate alla Procedura concorsuale o all'istituto mutuante, che può essere fornita a mezzo:
- in caso accordo con la Procedura concorsuale: **copia semplice** degli accordi con gli organi della procedura, ovvero **copia semplice** del provvedimento giudiziale che recepisce l'avvenuta rinuncia da parte dei medesimi organi al proseguimento dell'azione revocatoria fallimentare;
  - in caso di estinzione dell'ipoteca: **copia semplice** dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca unitamente a **copia semplice** delle contabili bancarie da cui risulti il pagamento all'istituto mutuante od ammissione allo stato passivo.
5. in caso di compravendita revocata: **copia semplice** della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria fallimentare proposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267.

**Al fine di evitare perdite di tempo ed aggravii di spese, si raccomanda, laddove richiesto, di produrre il documento in originale o copia autentica e non in fotocopia semplice.**